



COMUNE DI AREZZO
Comando Polizia Municipale

CAPITOLATO TECNICO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DI INCIDENTE O SINISTRO, MEDIANTE PULIZIA E BONIFICA AMBIENTALE DELLA SEDE STRADALE E DALL'ABBANDONO DI VEICOLO CON O SENZA TARGA, NEL COMUNE DI AREZZO. CIG. 92278506B7.

INDICE

Art.1 - Oggetto del contratto

Art.2 - Luoghi di esecuzione del servizio

Art.3 - Durata della concessione

Art.4 - Valore e condizioni economiche della concessione

Art.5 - DUVRI e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art.6 - Stipulazione del contratto e oneri contrattuali

Art.7 - Responsabilità e coperture assicurative

Art.8 - Cauzione definitiva

Art.9 - Descrizione del servizio

Art.10 - Modalità di esecuzione del servizio ed obblighi di gestione del Concessionario

Art.11 -Tempi di intervento

Art.12 - Requisiti tecnici per lo svolgimento del servizio

Art. 13 - Obblighi in materia di tutela ambientale

Art. 14 - Requisiti di ammissione

Art. 15 - Il Personale

Art. 16 - Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati

Art. 17 - Monitoraggio sull'attività del Concessionario

Art. 18 - Controlli e vigilanza

Art. 19 - Penali e modalità di applicazione

Art. 20 - Risoluzione del contratto

Art. 21 - Recesso del contratto

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto

Art. 23 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto

Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 25 - Foro competente

Art.1 - Oggetto del contratto

Il presente capitolato tecnico disciplina le prestazioni inerenti al servizio di ripristino di sicurezza stradale, a seguito di incidenti o sinistri, mediante pulizia e bonifica ambientale della sede stradale e delle relative pertinenze, in riferimento ai quali il Comune di Arezzo è tenuto ad intervenire per garantire la pubblica incolumità, da effettuarsi in situazioni di emergenza oltretché, dall'abbandono di veicoli con o senza targa, nel Comune di Arezzo.

Il servizio oggetto della presente concessione, consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientali delle strade dove si sono verificati incidenti stradali, e l'eventuale bonifica della sede stradale stessa, e dove veicoli con o senza targa sono stati abbandonati.

Art 2 - Luoghi di esecuzione del servizio

a) Gli interventi oggetto della presente concessione, dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza del Comune di Arezzo comprese le strade vicinali, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessate da eventi che necessitino di un'attività di pulizia, di bonifica e/o ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità e della pubblica incolumità. Limitatamente al servizio descritto all'Art. 9 b) dovrà essere garantito oltretché su aree pubbliche e loro pertinenze, nelle aree private di uso pubblico, ove richiesto da chi ne abbia titolo.

Art.3 - Durata della concessione

a) La concessione del servizio avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'Art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

b) I primi 6 (sei) mesi di vigenza contrattuale avranno carattere sperimentale. In caso di esito negativo della sperimentazione, qualora il Responsabile Unico del Procedimento riscontri che il servizio non venga correttamente svolto, il Comune di Arezzo si riserva di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'Art. 21 sexies della legge 241/90.

c) Alla scadenza della concessione, il Comune di Arezzo potrà chiedere di prorogare la durata del contratto all'impresa concessionaria ai sensi dell'Art. 106 del D. Lgs 50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali della nuova gara, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

Art. 4 - Valore e condizioni economiche della concessione

a) Il corrispettivo per il Concessionario è costituito unicamente dal "*diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*" ai sensi dell'Art. 165 del D. Lgs 50/2016 e pertanto non deve comportare alcun onere economico a carico del Comune di Arezzo.

b) Il Concessionario si assume completamente il rischio d'impresa e potrà agire nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, (es. veicolo non assicurato, assenza identificazione del veicolo, ecc.) nessun onere economico potrà gravare sul Comune di Arezzo ai sensi del precedente comma a).

A tal fine il Comune di Arezzo conferirà al Concessionario ogni più ampio potere per:

- agire e intraprendere ogni eventuale e opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro con procedura ex Art. 2054 C.C.;
- denunciare alle competenti Compagnie di Assicurazione R.C.A. l'avvenuto sinistro;
- richiederne e trattarne la liquidazione;
- sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- acquisire: la documentazione necessaria per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, tutti i dati relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale o altro evento accidentale ovvero richiedere e ritirare copia dei verbali redatti dalle Forze di Polizia relativi ai sinistri nei quali sono intervenuti, previo pagamento delle spese per rilascio copia atti previste dalla delibera di Giunta in vigore al momento della richiesta. Qualora vi siano motivi ostativi al rilascio copia dei documenti richiesti (es. incidenti con lesioni gravi o gravissime, incidenti con prognosi riservata, incidenti mortali ecc..) degli stessi verranno rilasciati solo gli elementi essenziali;
- incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza.

c) Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi previsti dall'Art. 9 del presente Capitolato restano comunque tutti a carico esclusivamente del Concessionario del servizio ai sensi dell'Art. 3 lett. vv), del D. Lgs 50/2016 (*"assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione di servizi"*).

d) Il Concessionario si impegna ad intervenire ogni qualvolta pervengano segnalazioni e non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento. Nel caso in cui a seguito di richiesta di interventi di cui all'Art 9 del presente Capitolato non dovesse venir riscontrato alcun elemento di compromissione della sede stradale e delle relative pertinenze, nulla potrà essere addebitato al Comune di Arezzo o alle compagnie di assicurazione. In tal caso il Concessionario provvederà al rilascio di una dichiarazione di non avvenuto intervento che attesti sia la sicurezza della sede stradale sia l'assenza di elementi inquinanti.

e) Il valore presunto della concessione per la durata del contratto (3 anni), calcolato sulla base della sinistrosità media degli interventi effettuati nel triennio precedente (anni 2019,2020,2021), al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza del Comune di Arezzo, è di € 220.000,00 (duecentoventimila) oltre iva ai sensi di legge.

Nel Comune di Arezzo sono stati effettuati in media nell'ultimo triennio:

- 105 interventi annui relativi al ripristino post incidente della sede stradale meglio descritto all'Art. 9 a) del presente Capitolato;
- 15 rimozioni di veicoli fuori uso rinvenuti in stato di abbandono come descritto all'Art. 9 b) del presente Capitolato.

Il valore sopra indicato è puramente indicativo ed è stato stimato al solo scopo di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara. Il valore triennale della concessione stimato non è idoneo a costituire alcuna aspettativa giuridicamente qualificata in capo al Concessionario, né comporta alcuna garanzia da parte del Comune di Arezzo che tale importo corrisponda effettivamente a quello ricavabile dall'esecuzione del presente contratto; esso potrà pertanto discostarsi anche in maniera sostanziale sia in difetto che in eccesso senza che il Concessionario possa chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

f) Il Comune di Arezzo non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Concessionario non fosse riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione degli interventi, oppure nel caso in cui abbia effettuato gli interventi e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o se il mezzo che ha causato il sinistro non risulta assicurato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente, ovvero l'assicurazione fosse legittimata a non rispondere o comunque non rispondesse per i danni causati dall'assicurato o l'intervento sia eseguito in assenza di sinistro e comunque in assenza di veicoli.

Art. 5 - DUVRI e sicurezza nei luoghi di lavoro

a) Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008, prevede il costo complessivo degli oneri di sicurezza pari a €1973,06 (millenovecentosettantatre/06) al netto dell'Iva.

b) E' obbligo del Concessionario rispettare le norme contenute nel D. Lgs. 81/2008 e per tutti i rischi non riferibili alle interferenze, elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta.

Art. 6 – Stipulazione del contratto e oneri contrattuali

Il contratto è stipulato secondo le modalità previste dall'Art.32 c. 14 del D. Lgs 50/2016 ovvero mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali se ed in quanto dovute.

Art.7 - Responsabilità e coperture assicurative

a) Il Concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati. Il Concessionario del servizio dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune di Arezzo da ogni responsabilità riguardo alla non conforme regolare attività di ripristino post intervento.

b) Il Concessionario dovrà produrre, dall'avvio del servizio, idonea polizza assicurativa con valore massimale minimo di € 5.000.000,00 (cinque milioni) ed una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post intervento ovvero dei danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione del servizio.

Art. 8 - Cauzione definitiva

a) A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario è tenuto a presentare, all'atto della stipulazione del contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, la cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'Art. 103 del D. Lgs 50/2016, per un importo pari al 10% del valore contrattuale.

b) Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi a quanto previsto dal comma a) del presente articolo il Comune di Arezzo dichiara la decadenza dell'aggiudicazione.

c) La garanzia definitiva dovrà essere mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto andrà reintegrata nel caso in cui sulla stessa il Comune operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Qualora la garanzia non venga reintegrata entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune di Arezzo, lo stesso avrà la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato d'oneri.

d) La garanzia è svincolata e verrà restituita al Concessionario soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

Art.9 - Descrizione del servizio

Il servizio consiste:

a) ripristino post incidente della sede stradale, così come definita nell'art.3, comma 1, numero 46) del D. Lvo 285/92 con pulitura della piattaforma stradale e delle relative pertinenze oltreché delle eventuali proprietà limitrofe mediante:

- pulitura della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli non biodegradabili dispersi sul manto stradale;
- bonifica ambientale e reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze;
- posizionamento di segnaletica stradale provvisoria (per esempio da collocare anche mediante piantana mobile, ancoraggi provvisori ecc..) danneggiata o resa inefficiente a seguito di incidente e sostituzione della stessa con segnaletica definitiva e rimozione di materiale o manufatti divelti (per esempio segnali stradali, guard-rail, alberature, ecc..).

In particolare le prestazioni oggetto del servizio di cui sopra sono:

- “**Intervento standard**”, il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comporti il recupero dei detriti solidi dispersi e/o aspirazione dei liquidi inquinanti versati in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- “**intervento senza individuazione del veicolo responsabile**”, gli *interventi standard* eseguiti senza che sia individuato il *conducente* responsabile dell'evento e, quindi, senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- “**interventi perdita di carico**”, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali sia a seguito del verificarsi di incidenti che comportino anche la perdita di carico da parte dei veicoli coinvolti, sia a seguito della perdita di carico da parte di veicoli senza individuazione del responsabile;
- “**interventi rilevanti**”, l'attività di bonifica di siti inquinanti a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e terreni circostanti di liquidi inquinanti e/o merci pericolose trasportate.

a-bis) “interventi di ripristino della segnaletica stradale verticale in caso di incidente”:

in tutti i casi in cui il danneggiante sia identificato, il Concessionario dovrà posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria, qualora quella presente sia stata danneggiata o resa inefficiente. Tale intervento dovrà essere effettuato qualora interessi la seguente segnaletica stradale verticale di cui al D.P.R. 495/92 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada*”:

- 1) Figura II 36 Art. 106 (DARE PRECEDENZA);
- 2) Figura II 37 Art. 107 (FERMARSÌ E DARE PRECEDENZA);
- 3) Figura II 46 Art. 116 (DIVIETO DI TRANSITO);
- 4) Figura II 47 Art. 116 (SENSO VIETATO);
- 5) Figura II 80/a Art. 122 (DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO);
- 6) Figura II 80/b Art. 122 (DIREZIONE OBBLIGATORIA SINISTRA);
- 7) Figura II 80/c Art. 122 (DIREZIONE OBBLIGATORIA DESTRA);
- 8) Figura II 81/a Art. 122 (DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA);
- 9) Figura II 81/b Art. 122 (DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA);
- 10) Figura II 81/c Art. 122 (DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA);
- 11) Figura II 82/a Art. 122 (PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA);
- 12) Figura II 82/b Art. 122 (PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA);
- 13) Figura II 83 Art. 122 (PASSAGGI CONSENTITI);
- 14) Figura II 348 Art. 135 (SENSO UNICO PARALLELO).

Il Concessionario dovrà procedere a sostituire la segnaletica provvisoria di cui sopra con segnaletica definitiva.

b) nel ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse dall'abbandono di veicoli:

- Il Concessionario del servizio dovrà garantire la rimozione, il trasporto e la consegna ad un centro di raccolta autorizzato e la successiva demolizione di veicoli fuori uso a motore e non, quale ne sia il numero, rinvenuti sul territorio del Comune, quando, per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati secondo la

previsione dell'Art. 159 c.5 del D. lgs 285/92, e come tali costituenti rifiuto e disciplinati ai sensi del D. Lgs. N.152 del 30/04/2006 s.m.i., del D.lgs. 209/2003 e del D.M. 460/1999.

Art. 10 - Modalità di esecuzione del servizio ed obblighi di gestione del Concessionario

a) Il servizio prevede l'intervento del Concessionario per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e quant' altro indicato al precedente Art. 9 del presente Capitolato da eseguirsi con diligenza e buona fede.

b) Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità finalizzato a garantire la sicurezza e fluidità della circolazione stradale i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti al successivo Art. 11.

c) Gli interventi potranno essere richiesti dalla Sala Operativa della Polizia Municipale di Arezzo, e dai soggetti indicati dall'Art. 12 del D. Lvo 285/92 a cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale.

d) Il Concessionario dovrà mettere a disposizione un presidio (Centrale Operativa) di reperibilità attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che dovrà garantire tempestivi tempi di risposta con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento. Il Concessionario del servizio dovrà garantire lo stesso con personale e mezzi idonei 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

e) Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, comunque non imputabili al Concessionario, questi non fosse in grado di rispettare tempi e modalità di intervento previsti dal successivo Art.11 a) è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' organo di Polizia che ne abbia fatto richiesta, entro 30 minuti dalla chiamata al numero verde.

f) E' ammesso il subappalto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della concessione che intende subappaltare, alle condizioni di cui all'art. 174 del Codice, nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 1 e ss. del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.105, c.3 del Codice.

Art.11 -Tempi di intervento

a) Relativamente ai servizi di cui all'Art.9 a) del presente Capitolato dovranno essere più rapidi possibile e, salvo comprovata impossibilità, non dovranno superare:

a-1) 45 minuti nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 23:00;

a-2) 60 minuti nei giorni festivi e nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 07:00;

o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato.

b) Relativamente al ripristino della segnaletica stradale danneggiata o resa inefficiente relativamente all'Art. 9 a-bis) del presente Capitolato, la segnaletica stradale provvisoria, dovrà essere posizionata nel più breve tempo possibile e comunque contestualmente alla pulizia della strada garantendo la sicurezza della circolazione stradale.

La segnaletica provvisoria *de quo* andrà sostituita con segnaletica stradale verticale definitiva entro e non oltre i 6 giorni lavorativi successivi conteggiati a partire dal giorno dell'incidente.

c) Relativamente ai servizi di cui all'Art.9 b) del presente Capitolato la rimozione dovrà avvenire nei giorni feriali, entro le 72 ore successive alla richiesta inoltrata a mezzo e-mail dalla Polizia Municipale o dai soggetti indicati dall'Art. 12 del D.lgs. 285/92 a cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Per particolari casi di necessità ed urgenza, il Concessionario dovrà garantire una reperibilità nell'arco delle 24 ore di un Centro di raccolta autorizzato, con relative attrezzature per gli interventi di rimozione anche al di fuori dei suddetti giorni, e l'intervento dovrà essere effettuato nel tempo strettamente necessario sempre alla presenza del personale del soggetto richiedente, senza che ciò comporti alcun onere per il Comune di Arezzo.

L'eventuale impossibilità ad intervenire andrà prontamente comunicata, in forma scritta, al soggetto richiedente, e non dovrà essere imputabile al Concessionario. L'esecuzione del servizio resterà sospesa solamente per la durata della causa ostativa.

Art.12 -Requisiti tecnici per lo svolgimento del servizio

I requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato sono una "struttura operativa" che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

a) Centrale operativa:

Dovrà assicurare una reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno deputata a ricevere telefonicamente tutte le richieste di intervento garantendo tempi di risposta comunque non superiori a un minuto con personale specializzato. Detta Centrale non dovrà avere sede necessariamente nel territorio del Comune di Arezzo, ma dovrà comunque sempre essere in grado di contattare e di assegnare l'intervento al Centro Logistico Operativo, di cui al punto b) del presente articolo, perché intervenga nel tempo più breve o comunque nei tempi garantiti in sede di offerta tecnica.

b) Centro Logistico Operativo

Dovrà ricevere le segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa ed organizzare l'intervento di messa in sicurezza garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento di cui all'Art. 11 del presente Capitolato.

A tal fine il Concessionario dovrà disporre di un Centro Logistico Operativo presente sul territorio del comune di Arezzo o in alternativa in uno dei comuni con esso confinanti, con preferenza e priorità per il comune di Arezzo. Tale condizione sarà verificata prima della stipula del contratto, in quanto dal giorno di inizio del servizio il Concessionario dovrà avere la piena disponibilità ed operatività della struttura operativa offerta.

Il Centro Logistico dovrà essere dotato almeno di un veicolo polifunzionale attrezzato e, salvo diversi accordi tra le parti, vi dovrà essere altresì stoccato quanto necessario all'

esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui all'Art. 9 a) e Art. 9 a-bis), almeno relativamente alla segnaletica stradale provvisoria, del presente Capitolato.

c) Veicoli polifunzionali attrezzati

I veicoli polifunzionali attrezzati dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati, e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopra descritto in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità per il Comune di Arezzo.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro dell'intervento, che possano essere attivati nelle ore notturne o in ogni altro caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del Concessionario.

Ogni mezzo dovrà inoltre essere equipaggiato con:

- segnaletica necessaria ai sensi delle vigenti norme di legge per la delimitazione dell'area di intervento durante le operazioni di pulizia e bonifica;
- attrezzatura indispensabile per le operazioni di pulizia, bonifica e ripristino;
- un numero adeguato di operatori sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le operazioni di messa in sicurezza necessarie, comunque non inferiore a 2, nonché conforme a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

d) Centro di raccolta autorizzato

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione un centro di raccolta autorizzato dalla Prefettura, ai sensi dell'Art. 1 del D.M. 460/99, presente sul territorio del comune di Arezzo o in alternativa in uno dei comuni con esso confinanti o in altro comune non confinante con il territorio di Arezzo, con preferenza e priorità per il comune di Arezzo. Tale condizione sarà verificata prima della stipula del contratto, in quanto dal giorno di inizio del servizio il Concessionario dovrà avere la piena disponibilità ed operatività della struttura operativa offerta.

Il Centro di raccolta autorizzato dovrà disporre di un'area per il deposito temporaneo, opportunamente chiusa e recintata per la custodia dei veicoli rinvenuti, disporre di almeno di un veicolo con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del D.P.R. 495/1992 per lo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni previste dal D. lgs 285/92 ed avere tutte le licenze, iscrizioni e autorizzazioni necessarie ai fini del trasporto, deposito, rottamazione e cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli a motore fuori uso.

e) Prodotti e attrezzature in generale

Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti a norma di legge possibilmente biologici o ecologici e certificati e possedere attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Art.13- Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività eseguita, conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Concessionario si impegna inoltre, qualora il suo personale intervenuto riscontri, danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 ad informare tempestivamente il Comune di Arezzo producendo quanto prima possibile apposita relazione descrittiva.

Art. 14 Requisiti di ammissione

Sono ammessi alla partecipazione della procedura di cui al presente capitolato i soggetti titolari dei requisiti di seguito riportati:

a) Requisiti di ordine generale

Titolarità dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016, necessari alla partecipazione di procedimenti strumentali alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Il possesso di tali requisiti è reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione alla partecipazione di gara e di stipula dei relativi contratti.

b) Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente deve presentare, al fine di accertare l'idoneità professionale per la gestione del servizio:

- l'iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali.
- l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla Categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art.212, comma 8, del D.Lgs. 03/04/2006, n.152 s.m.i.– Codice dell'Ambiente.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria

La capacità economica e finanziaria dei concorrenti dovrà essere provata attraverso:

- Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

All'uopo si precisa che la Stazione Appaltante procedente considera l'autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, documento non idoneo ad attestare che l'offerente ha sempre onorato tutti gli impegni con regolarità e puntualità e a certificare la capacità finanziaria ed economica per l'adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara, trattandosi di un'autocertificazione di dati non verificabili dalla Stazione Appaltante stessa.

L'Amministrazione procedente considera, invece, idonei a provare la capacità economica e finanziaria dell'operatore offerente i seguenti documenti:

- referenza rilasciata da intermediari autorizzati, ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 01.09.1993, con i quali il concorrente intrattiene rapporti commerciali (es. la società che rilascia la polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria e definitiva, la società di assicurazione con cui l'operatore offerente stipula abitualmente le polizze assicurative, ecc.);
- aver gestito negli ultimi 3 anni solari (2019-2020-2021) contratti relativi a servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore a € 120.000,00 (centoventimila/00).

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale

La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti dovrà consistere nell'aver svolto, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente capitolato per almeno un anno consecutivo e per conto di enti/soggetti proprietari di strade, nel corso degli ultimi tre anni che decorrono a ritroso dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

e) Possesso delle seguenti certificazioni, rilasciate da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciuta, con indicazione dello scopo coerente con il contratto di affidamento

- 1) certificazione UNI EN ISO 9001;
- 2) certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS;

La mancanza anche di solo uno dei requisiti richiesti dal presente articolo, comporta l'automatica esclusione dalla gara.

Art. 15 – Il Personale

a) Il personale assegnato ai servizi di cui all'Art. 9 dovrà essere adeguatamente formato, idoneo alle mansioni assegnate per le capacità fisiche e per qualifica professionale, dovrà mantenere un contegno decoroso e irreprensibile. Il personale dovrà garantire il segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale.

b) Il Concessionario dovrà indicare al Comune di Arezzo, per iscritto, all'atto della firma del contratto, il nominativo di un referente che dovrà essere costantemente reperibile per tutti i giorni e per l'intero periodo contrattuale. Il referente sarà il punto di riferimento al quale il Comune di Arezzo potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie e ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale da effettuarsi anche per iscritto.

c) Il Concessionario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Arezzo e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della gestione del servizio e in particolare:

- nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente concessione, l'affidatario è obbligato ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il contratto. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. 81/2000 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
 - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - nomina ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'Art. 2, comma 1 lettera f) del D. Lgs 81/2008;
 - nomina ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D. Lgs 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D. Lgs. 81/2008;
 - fornire adeguata documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008.
- L'affidatario deve certificare, prima dell'inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta del Comune, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

- Nelle ipotesi di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo accertata dalla Stazione appaltante è facoltà della stessa risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art. 16 – Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati

Le Parti, nello svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, tratteranno i dati personali degli interessati, ivi comprese categorie particolari di dati di cui all'art. 9 e dati giudiziari, ex art. 10 del Regolamento UE 679/2016, conformemente ai principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica/istituzionale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il concessionario, nell'espletamento del servizio e delle attività di cui al presente capitolato, tratterà i dati personali degli interessati in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

In tale correlazione:

- a)** Il Concessionario avrà obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
- b)** Il Concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati ed informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
- c)** Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto della concessione.
- d)** Il Concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
- e)** Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e delle s.m.i.
- f)** Il Responsabile dovrà assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione; in particolare, con riferimento agli articoli 33 e 34, il Responsabile dovrà segnalare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, non oltre 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ogni violazione o sospetto di violazione dei dati personali che tratta per conto del Titolare, così come di qualunque evento lesivo dei dispositivi di security implementati. La segnalazione dovrà contenere una descrizione degli elementi di cui all'art. 33, par. 3, del Regolamento UE 679/2016 e dovrà essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica.

g) Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento di specifiche attività di trattamento svolte per conto del Titolare, potrà ricorrere ad un altro Responsabile, che assumerà il ruolo di Sub-Responsabile, previa comunicazione scritta e verifica da parte del Titolare.

h) Il Responsabile conserverà comunque nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati, impegnandosi, per l'effetto, a tenere indenne il Titolare da eventuali danni e/o pretese avanzate nei confronti di quest'ultimo conseguenti alla violazione da parte del Sub-Responsabile della normativa attualmente vigente.

i) Il Responsabile tratterà i dati per conto del Titolare per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità connesse al presente contratto e, comunque, non oltre il termine di scadenza.

Art. 17 – Monitoraggio sull'attività del Concessionario

a) Il Concessionario dovrà presentare al Comune di Arezzo, su semplice richiesta dello stesso, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione, e del relativo orario.

Al fine di garantire la massima trasparenza sull'attività svolta il Concessionario deve assicurare al Comune di Arezzo, agli organi indicati dall'Art. 12 del D.lgs. 285/92 e alle compagnie di assicurazione la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:

- elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, specificando quelli per cui sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti e quelli privi di individuazione del responsabile;
- quanto altro ritenuto necessario relativo agli interventi eseguiti.

Art. 18 – Controlli e vigilanza

a) Ai sensi dell'Art. 102 del D.lgs. 50/2016 l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Comune di Arezzo che vi provvede tramite il responsabile unico del procedimento.

b) In particolare il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di provvedere a:

- eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione;
- esaminare l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e adeguatezza dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
- rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto Concessionario.

c) Il controllo nell'immediatezza, sul luogo dell'intervento, potrà essere effettuato dal personale che espleta servizi di Polizia Stradale.

d) Il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare e sanare quanto, non corrispondente al capitolato, venga segnalato.

e) Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente Capitolato.

Art. 19 - Penali e modalità di applicazione

L'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di penali, a carico del concessionario, in funzione delle infrazioni riscontrate direttamente e con riferimento ai seguenti casi di disservizio:

a) ritardo immotivato e/o ingiustificato superiore a 25 minuti rispetto ai tempi di intervento di cui all'articolo 11 lett. a) del presente capitolato:

- alla prima infrazione, applicazione della penale pari ad Euro 500,00;
- al ripetersi dell'infrazione si applicherà una penale di Euro 1.000,00;
- qualora una terza infrazione si applicherà una penale di € 2.000,00 e questa Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto in danno.

b) ritardo immotivato e/o ingiustificato nel ripristino della segnaletica di cui all'art. 9 lett. a-bis) rispetto al termine previsto al precedente art.11, lett. b) del presente capitolato o prorogato dall'Amministrazione Comunale:

- 1 per mille rispetto al valore presunto della concessione, per ogni giorno di ritardo, salva l'esecuzione in danno nei confronti del concessionario.

c) ritardo nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 9 lett b) rispetto ai tempi previsti dall'art. 11, lett. c) del presente capitolato:

- 1 per mille rispetto al valore presunto della concessione, per ogni giorno di ritardo, salva l'esecuzione in danno nei confronti del concessionario.

d) ripristino della segnaletica stradale verticale provvisoria e successivamente definitiva di cui all'art. 9 lett. a-bis) non a regola d'arte:

- alla prima infrazione, applicazione della penale pari ad Euro 500,00;
- al ripetersi dell'infrazione si applicherà una penale di Euro 1.000,00;
- qualora una terza infrazione si applicherà una penale di € 2.000,00 e questa Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto in danno.

L'Amministrazione comunale riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli interventi previsti dal presente Capitolato. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. È fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di eventuali ulteriori danni ed all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore. Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno, l'Amministrazione Comunale può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art.20 – Risoluzione del contratto

a) Fermo restando quanto previsto dagli Artt. 1453 e ss il RUP potrà chiedere la risoluzione del contratto anche per i seguenti motivi:

- per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- in caso di fallimento, frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente, e anche per cause di forza maggiore;
- in caso di cessione del servizio, o qualora il Concessionario faccia ricorso al subappalto in difformità a quanto previsto dall'Art. 105 del D.lgs. 50/2016 in tal caso il Comune di Arezzo ha diritto ad incamerare la garanzia definitiva;
- per il permanere di gravi carenze nell'assolvimento dei compiti organizzativi e/o contrattuali da parte del Concessionario a fronte di motivate contestazioni;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte del Concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo all'esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;

b) Inoltre, qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato, il RUP potrà procedere alla risoluzione del contratto.

c) In caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno liberando il Comune di Arezzo da ogni obbligo relativo ai servizi già erogati.

d) Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

- quando il Comune di Arezzo e il Concessionario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; in tal caso il Concessionario ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- per sopravvenuta assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del Concessionario per cause ad esso non imputabile in tal caso il Concessionario ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva.

e) Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Arezzo dichiara al Concessionario del servizio a mezzo pec che intende valersi della clausola risolutiva, e deve essere preceduta con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario le abbia presentate, il Comune di Arezzo dichiarerà risolto il contratto a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

Art. 21 Recesso del contratto

a) Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di recedere dal contratto di concessione in qualunque momento, e fino alla scadenza del contratto stesso per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio al Concessionario di apposita comunicazione scritta a mezzo pec da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

b) In caso di recesso unilaterale da parte del Concessionario, lo stesso, sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 22 Divieto di cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 1 secondo periodo del D. Lgs 50/2016.

Art. 23 Disposizioni particolari riguardanti il contratto

a) La sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente capitolato prestazionale.

b) Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari

a) Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., sia nei rapporti verso il Comune di Arezzo sia nei rapporti con i subappaltatori, qualora presenti, e gli eventuali sub contraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

b) Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune di Arezzo e alla Prefettura territorialmente competente.

La predetta Legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

c) Il Concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.a., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione.

Art.25 Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente sarà quello di Arezzo.